

Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (BUR n. 78/2002)

**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002
IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITÀ**

TITOLO I - Modifiche in materia di trasporti

Art. 1 - Differimento dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

1. Per l'anno 2001, il termine di novanta giorni, previsto dall'[articolo 9](#), comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è fissato in centottanta giorni.

2. Per l'anno 1997, il termine di novanta giorni, previsto dall'[articolo 14](#), comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è fissato in centottanta giorni.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. All'[articolo 94](#), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

omissis ⁽¹⁾

2. All'articolo 94, comma 3, le parole: "*articolo 3*" sono sostituite con le parole: "*articolo 2.*".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".

1. Il comma 4 dell'[articolo 22](#) della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 è sostituito dal seguente:

omissis ⁽²⁾

TITOLO II - Disposizioni in materia di mobilità

Art. 4 - Disposizioni in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18.

omissis ⁽³⁾

Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1) Testo riportato al comma 2 bis dell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
- 2) Testo riportato al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2.
- 3) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21.